

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione di Contrattazione I
U.O. Relazioni sindacali

Rif. ARAN prot. n. 15351 del 7.04.2015

ARAN - Protocollo Uscita



N.0016844/2015 del 22/04/2015

UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 Roma

unioncamere@cert.legalmail.it

Oggetto: personale Unioni regionali

Con nota del 3 aprile 2015, prot. n. 9369, codesto Ente ha chiesto un parere all'Aran relativamente agli effetti conseguenti all'eventuale adozione, da parte delle Unioni regionali del CCNL del comparto regioni ed autonomie locali, ovvero se una tale scelta comporti la soggezione delle stesse alle norme generali contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001.

In merito va premesso che il d.lgs. n. 165 del 2001 contiene le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Tale decreto, all'art. 1, comma 2, delinea l'ambito di applicazione delle norme ivi contenute nonché della contrattazione collettiva dallo stesso disciplinata.

Sotto tale profilo, il citato art. 1, comma 2, qualifica come amministrazioni pubbliche anche "le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni". La formulazione in parola, a parere della scrivente, non intende in alcun modo modificare la natura giuridica dei singoli soggetti, bensì includere nel novero delle pubbliche amministrazioni anche eventuali associazioni di camere di commercio aventi natura giuridica di diritto pubblico.

Tanto premesso, in armonia con il disposto legislativo, i CCNQ di definizione dei comparti di contrattazione, da ultimo quello sottoscritto l'11 giugno 2007, hanno sempre disposto che il comparto di contrattazione Regioni ed autonomie locali ricomprende il personale dipendente, tra l'altro, dalle "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto".

La locuzione utilizzata dalle parti, però, non può estendersi al personale delle Unioni regionali, atteso che queste ultime, come emerge dal quesito stesso, si configurano come associazioni non riconosciute di diritto privato. Una differente interpretazione, peraltro, equivarrebbe a sostenere che attraverso una previsione contrattuale verrebbe modificata la natura giuridica di un determinato soggetto che da privato diverrebbe pubblico per il solo fatto di scegliere di applicare il CCNL del comparto regioni ed autonomie locali.

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione di Contrattazione I
U O Relazioni sindacali

Pertanto, fermo restando che le Unioni regionali, proprio in ragione della loro natura privatistica, possono applicare al proprio personale il contratto collettivo che ritengano più idoneo alle proprie necessità, l'eventuale adozione del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali non può automaticamente comportare l'estensione dell'intera disciplina legislativa riferita ai pubblici dipendenti.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elvira Gentile

